



Circolare nr. 171
Vicenza, lì 16 Febbraio 2021

Ai Sigg.ri Docenti
E, p.c.: Agli Studenti e ai loro Genitori
Sede

Oggetto: Indicazioni per le attività didattiche in caso di contagio, quarantena o isolamento.

A seguito di vari quesiti pervenuti risulta opportuno fornire alcune precisazioni in questo contesto in cui, al centro, deve essere posto il diritto allo studio degli studenti alla luce delle possibilità offerte dalla DaD.

La linea di confine è individuata dalla tipologia di assenza: se questa è dovuta ad una situazione riconducibile a malattia, sulla base di idonea certificazione, non si potrà che legittimare questo stato sul registro elettronico e, di conseguenza, viene meno l'azione didattica. Non è impedito, tuttavia, il mero accesso alle lezioni a distanza, se le condizioni lo permettono.

Negli altri casi di isolamento o in presenza di un provvedimento di quarantena, lo studente ha il diritto – dovere di presenziare alle lezioni e di partecipare a tutte le attività didattiche, comprese le verifiche, vista la possibilità di interagire da remoto. In questa situazione la scuola cercherà di supportare le attività a distanza nei limiti imposti solamente dalla tecnologia.

Per maggiore chiarezza si riporta di seguito un quadro sinottico, rimandando all'allegato per le definizioni dei termini usati.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
Paolo Jacolino





Quadro sinottico

CLASSE IN ISOLAMENTO O QUARANTENA

In questa situazione gli studenti non sono collocati *“in malattia”* ma semplicemente vengono isolati dal resto della comunità. Si rende, così, necessaria la didattica a distanza per la durata del periodo di contagiosità che va svolta secondo le note linee guida. Sono, evidentemente, **necessarie** le registrazioni delle presenze.

STUDENTE SINGOLO CONTAGIATO O ISOLATO

In questa tipologia dobbiamo distinguere tre possibilità:

Studente sintomatico

La certificazione per questo stato pone l'alunno *“in malattia”* e pertanto risulterà *“assente”* alle lezioni. Se le condizioni fisiche dell'allievo lo permettono, il docente interessato è invitato ad attivare la DDI durante le lezioni in presenza e ad accoglierlo in DAD nelle giornate di scuola a distanza come uditor, fermo restando che nei confronti dell'alunno qualunque attività didattica formale viene sospesa comprese le eventuali verifiche.

Studente asintomatico

In questo caso, lo studente è tenuto a seguire le lezioni a distanza, quando queste sono previste, ed è auspicabile, ma non costituisce un obbligo, che il docente attivi la DDI nelle giornate in presenza.

Studente in quarantena o in isolamento

Valgono le stesse modalità previste per lo studente asintomatico.



Allegato

dalla Circolare del Ministero della Salute prot. n. 32850 del 12/10/2020

L'**isolamento** dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell'infezione.

La **quarantena**, invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l'obiettivo di monitorare l'eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi.

Casi positivi asintomatici

Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (**10 giorni + test**).

Casi positivi sintomatici

Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (**10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test**).

Casi positivi a lungo termine

Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia 4 che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere l'**isolamento dopo 21 giorni** dalla comparsa dei sintomi. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d'intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato).

Contatti stretti asintomatici

I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare:

- un periodo di quarantena di **14 giorni** dall'ultima esposizione al caso; oppure
- un periodo di quarantena di **10 giorni** dall'ultima esposizione con un **test antigenico o molecolare negativo** effettuato il decimo giorno.

Nella circolare si raccomanda di:

- eseguire il test molecolare a fine quarantena a tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze;
- prevedere accessi al test differenziati per i bambini;
- non prevedere quarantena né l'esecuzione di test diagnostici nei contatti stretti di contatti stretti di caso (ovvero non vi sia stato nessun contatto diretto con il caso confermato), a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici o nel caso in cui, in base al giudizio delle autorità sanitarie, si renda opportuno uno screening di comunità
- promuovere l'uso della App Immuni per supportare le attività di *contact tracing*.